

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di [REDACTED] con provvedimento del [REDACTED] ha ritenuto di non essere competente in ordine alla nomina del tutore del minore straniero [REDACTED], sbarcato irregolarmente in Italia senza familiari, ritenendo la competenza del Tribunale per i minorenni.

Il Pubblico Ministero in sede ha chiesto l'apertura del procedimento di tutela del predetto minore con collocamento in comunità e, preso atto della declinatoria della competenza, ha sollecitato la nomina del tutore provvisorio, salvo sollevare conflitto di competenza.



Il Tribunale per i minorenni di [REDACTED] ha sollevato tale conflitto osservando che:

- la declinatoria della competenza del Tribunale di [REDACTED] si pone in contrasto con il d.lgs n. 142 del 2015 il cui art. 19, comma 5 prevede espressamente che l'autorità di Pubblica Sicurezza, in ordine ai minori stranieri non accompagnati, dia immediata comunicazione al giudice tutelare per l'apertura della tutela mentre la comunicazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni abbia la finalità di ratificare le misure di accoglienza.

- le sentenze citate dal Tribunale di [REDACTED] riguardano la pendenza di un giudizio di adottabilità su iniziativa del p.m. ex art. 9 l. n. 184 del 1983.
- il minore è privo della possibilità di esercitare adeguatamente i suoi diritti sia in ordine alla richiesta di protezione internazionale che del rilascio di un permesso di soggiorno. Per questa ragione il tribunale per i minorenni provvede alla nomina del tutore provvisorio.

Amv

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il conflitto, come affermato nella requisitoria scritta dell'Avvocato generale, è fondato.

Il decreto legislativo n. 142 del 2015 contiene il recepimento della Direttiva 2013/33/UE (recante norme sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) e 2013/33/UE (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale). Gli artt. 18 (disposizioni sui minori) e 19 (accoglienza dei minori non accompagnati) si collocano all'interno del Capo I riguardante il recepimento della Direttiva sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale prendendo in esame una categoria peculiare di cittadini stranieri : i minori (art. 18) ed i minori non accompagnati, ovvero secondo la

definizione contenuta nell'art. 2 lettera e) del medesimo decreto legislativo : "lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale". Per tale tipologia di minori, privi di riferimenti con familiari adulti, l'art. 19 indica le modalità di assistenza ed accoglienza immediata (comma 1) e quelle più stabili e durature prescrivendo al comma 5 che, stabilito il luogo di accoglienza, l'autorità di pubblica sicurezza dia immediata comunicazione della presenza del minore al giudice tutelare per l'apertura della tutela, in modo che il minore possa richiedere, dopo essere stato adeguatamente informato sui propri diritti con le modalità indicate nell'art. 18, lo status di protezione internazionale o il rilascio di un permesso di soggiorno, avendo immediata necessità di una rappresentanza legale e, laddove sia necessario ex lege, nel corso della tutela, dell'autorizzazione o comunque dell'intervento del giudice tutelare istituzionalmente preposto ex art. 344 cod. civ. alla nomina, verifica e controllo dell'esercizio in concreto delle tutele. Tale intervento deve essere temporalmente rapido richiedendo, di conseguenza, una prossimità territoriale, da escludersi nell'ipotesi



della scelta di un organo distrettuale come il Tribunale per i minorenni.

La competenza del Tribunale per i minorenni in ordine alla nomina del tutore del minore si radica soltanto ove sia pendente un procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, come espressamente specificato anche dalla pronuncia citata dal Tribunale di [REDACTED] a sostegno della declinatoria d'incompetenza.

Gli indici normativi astrattamente desumibili dall'art. 33 commi quattro e cinque della legge n. 184 del 1983 non sono rilevanti perché costituiscono un'eccezione, giustificata dalla peculiarità delle condizioni oggettive (eventi bellici, calamità naturali etc.), alle rigorose regole e procedure fissate per l'ingresso legale dei minori nel nostro paese, al fine di non procedere ad adozioni internazionali illegali. Si tratta di norme che regolano fenomeni nettamente diversi da quelli riguardanti le esigenze e le misure di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che sbarcano in Italia, in fuga dal paese d'origine, per ragioni da sottoporre al vaglio dell'autorità amministrativa e giudiziaria italiana, al fine di conservare il diritto a rimanere nel nostro paese. La disciplina dell'art. 33 novellato dalla legge n. 476 del 1998 indica le ipotesi tassative di deroga



alle rigide regole d'ingresso di singoli minori, non appartenenti alla categoria disegnata dalla definizione dell'art.2 lettera E) del d.lgs n. 142 del 2015, esclusivamente all'interno del sistema di protezione della dignità del minore straniero in vista di un'adozione da parte di cittadini italiani. Tale conclusione è confermata dalla collocazione delle norme sopra citate all'interno del Titolo III della legge n. 184 del 1983 riguardante l'adozione internazionale e del Capo I riguardante specificamente l'adozione di minori stranieri. Infine la norma di chiusura, fissata nell'art. 37 bis, chiarisce definitivamente che al minore che versi in situazione di "abbandono" (secondo la qualificazione tecnico giuridica che la definizione assume nel contesto della disciplina normativa della l. n. 184 del 1983), si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.



In conclusione, il minore straniero non accompagnato che sbarca illegalmente in Italia riceve le misure di prima accoglienza secondo quanto stabilito dal d.lgs n. 142 del 2015 e per esercitare i suoi diritti nel nostro paese ha bisogno nel più breve tempo possibile di una rappresentanza legale da realizzarsi mediante l'apertura della tutela e la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare del luogo ove si colloca la

struttura di accoglienza, a ciò istituzionalmente
demandato in presenza di minori che si trovino nella
medesima od analoga condizione, del tutto diversa da
quella qualificabile come "abbandono" ex artt 9 e 10
della l. n. 184 del 1983. La verifica delle condizioni
per procedere all'adozione dei minori stranieri non
accompagnati può essere svolta in una fase
successiva ove ne ricorrano le condizioni di legge.

Am

Deve, pertanto, dichiararsi la competenza del
Tribunale di [REDACTED] in qualità di giudice tutelare.

P.Q.M.

La Corte, accogliendo il ricorso, dichiara la
competenza del Tribunale di [REDACTED].

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3
febbraio 2017

Il presidente

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 26 APR. 2017



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA
[Signature]

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

[Signature]